

**REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché in materia di sottrazione internazionale di minori.**

Entrerà in vigore il 1 agosto 2022, dopo l'adozione del 25 giugno da parte del Consiglio dell'Unione Europea, e sostituisce il Regolamento Bruxelles II bis del 27 novembre 2003.

Questa rifusione era attesa e tanto più necessaria in quanto Bruxelles II bis, dalla sua entrata in vigore nel 2008, aveva provocato un notevole contenzioso davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Era necessario rendere più flessibili le norme esistenti, migliorare l'accesso ai procedimenti legali e aumentare l'efficienza delle procedure.

Il nuovo regolamento contiene ora 98 considerando, 105 articoli e 123 pagine di allegati con modelli di certificati e moduli che possono essere utilizzati direttamente dalle autorità competenti degli Stati membri.

**I- I contributi del Regolamento Bruxelles II ter in materia matrimoniale**

Non ci sono cambiamenti sostanziali in campo matrimoniale.

Infatti, sono stati mantenuti e quindi rimangono invariati i seguenti elementi

- Motivi alternativi di giurisdizione (articolo 3), anche se generano molti casi di litispendenza;
- Poteri residui, che ora sono contenuti in un unico articolo 6 e che consentono di far intervenire in via sussidiaria le norme nazionali sulla giurisdizione;
- La regola secondo cui i coniugi non possono scegliere il giudice competente per il divorzio. Tuttavia, questa opportunità è disponibile anche in altre aree del diritto di famiglia, come gli alimenti, il patrimonio coniugale, la convivenza e ora la responsabilità genitoriale;

Ovviamente, tenendo conto della Brexit, è stato eliminato il riferimento al Regno Unito e la nozione di "*domicilio*" in senso anglosassone.

**Il Regolamento Bruxelles II ter include tuttavia alcune novità, in particolare:**

➤ ***Divorzio privato* senza giudice**

Il nuovo regolamento contiene una definizione di accordo all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, che potrebbe includere l'accordo di divorzio disciplinato dall'articolo 229-1 del Codice civile. In base a questo articolo, l'accordo è un documento che non è un atto pubblico e che è registrato da un'autorità pubblica notificata a tal fine dagli Stati membri alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103.

Il nuovo regolamento consentirebbe quindi ai notai di intervenire e di essere le autorità competenti per la registrazione degli accordi.

➤ **La circolazione degli strumenti autentici**

Il regolamento Bruxelles II bis aveva un unico articolo 46 sulla circolazione degli atti pubblici, mentre il nuovo regolamento Bruxelles II ter ha una sezione con 5 articoli, ovvero gli articoli da 64 a 68.

In questo senso, gli atti pubblici e gli accordi di separazione personale e di divorzio che hanno effetti giuridici vincolanti nello Stato membro d'origine sono riconosciuti negli altri Stati membri "*senza che sia necessaria una procedura speciale*", a meno che non si applichi uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento di cui all'articolo 68, paragrafo 1. D'ora in poi, i contratti registrati e gli atti pubblici circoleranno secondo un sistema di certificati (articolo 103).

In pratica, come previsto dal considerando 70 del Regolamento Bruxelles II ter, gli atti pubblici e gli accordi devono essere trattati come decisioni.

La circolazione del divorzio consensuale è quindi favorita e viene presa in considerazione dal testo europeo. Tuttavia, gli effetti del divorzio che non rientrano nel regolamento Bruxelles II ter non potranno circolare all'interno dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento Bruxelles II ter, gli atti pubblici redatti e gli accordi registrati devono essere formalmente redatti o conclusi in uno Stato membro che sarebbe stato competente ai sensi del Regolamento. In caso contrario, possono circolare tra gli Stati membri in base alle disposizioni nazionali.

## **II- Il contributo del Regolamento Bruxelles II ter alla responsabilità genitoriale**

### **➤ L'interesse superiore del bambino**

Uno dei principali obiettivi del Regolamento Bruxelles II ter è quello di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei minori.

Così, citato 17 volte nei considerando e poi 13 volte negli articoli, viene promosso l'interesse del bambino, che è in linea con l'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (CICR) del 1989: *"In tutte le azioni che riguardano i bambini, siano esse intraprese da istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, da tribunali, da autorità amministrative o da organi legislativi, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione primaria"*. È deplorabile, tuttavia, che il testo non specifichi quale possa essere l'interesse superiore del minore.

L'interesse superiore del minore è alla base del criterio generale di competenza della residenza abituale del minore (considerando 20) e delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (considerando 55).

L'altra novità è che il Regolamento Bruxelles II ter fornisce una definizione di minore come *"qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni"*, evitando così differenze di definizione tra gli Stati membri. Questa definizione ricorda quella contenuta in altri strumenti di diritto internazionale relativi alla protezione dei minori, come la CRC e la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori.

Questa enfasi sull'interesse superiore del bambino influisce sulla gerarchia degli interessi da prendere in considerazione (interessi dei genitori, interessi del bambino). Pertanto, *"le norme sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale sono concepite alla luce dell'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate tenendo conto di tale interesse"* (Considerando 19).

### **➤ Il diritto del bambino di esprimere le proprie opinioni**

Mentre Bruxelles II bis menzionava la necessità di ascoltare il minore, ma in modo discreto e principalmente nel meccanismo di riconoscimento delle decisioni, Bruxelles II ter va oltre e stabilisce un obbligo generale di ascoltare il minore in tutti i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale. Infatti, deve esserci una *"reale ed effettiva opportunità per il bambino di esprimere le proprie opinioni"*. Questa stessa opportunità è prevista dall'articolo 26 nel contesto dei procedimenti per sottrazione di minori.

Ad esempio, l'articolo 21 sancisce il diritto del minore di esprimere le proprie opinioni, ma non specifica come il minore debba essere ascoltato, lasciando così ai tribunali nazionali il compito di decidere il metodo più appropriato per il minore.

L'articolo 56 del regolamento prevede inoltre che l'esecuzione di una decisione possa essere sospesa se questa espone *"il minore a gravi danni fisici o psicologici a causa di impedimenti"*

*temporanei sorti dopo la pronuncia della decisione o di qualsiasi altro cambiamento significativo delle circostanze". Secondo il Considerando 69, ciò può assumere la forma di una chiara e forte obiezione da parte del minore espressa dopo l'adozione della decisione.*

➤ **Per quanto riguarda la competenza**

Bruxelles IIb incorpora le regole di Bruxelles IIa:

- L'articolo 7 del Regolamento Bruxelles II ter prevede la giurisdizione della residenza abituale del minore;
- Se non è possibile determinare il luogo di residenza abituale, l'articolo 11 prevede una giurisdizione alternativa;
- L'articolo 15 prevede misure provvisorie e protettive in casi urgenti;
- L'articolo 14 prevede una giurisdizione residuale, con ricorso alle norme nazionali.

**Le novità del Regolamento Bruxelles II ter in materia di giurisdizione sulla responsabilità genitoriale sono le seguenti:**

- l'articolo 16 che prevede le *"questioni incidentali"*: secondo questo articolo *"se al termine di un procedimento in una causa che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che è portata davanti a un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, sorge una questione incidentale relativa alla responsabilità genitoriale, un'autorità giudiziaria di tale Stato membro può determinare tale questione ai fini di tale procedimento, anche se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento"*. In altre parole, si tratta dell'estensione della giurisdizione di un tribunale investito di una domanda il cui esito dipende dalla risoluzione della questione della responsabilità genitoriale.
- I genitori possono scegliere in anticipo il giudice competente in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 10. Anche il regolamento Bruxelles II bis consentiva di concordare la scelta del foro, ma solo al momento della controversia e non in anticipo. Il regolamento Bruxelles IIb offre ora entrambe le possibilità:
  - A monte ;
  - Durante la disputa ;
  - E questa scelta di forum è ora scollegata dall'esistenza di un procedimento di divorzio! (Il considerando 23 cita comunque questa circostanza).

Tuttavia, devono essere soddisfatte alcune condizioni:

- Uno stretto legame del bambino con lo stato scelto;
- I titolari dell'autorità parentale hanno concordato liberamente la giurisdizione al più tardi al momento del ricorso al tribunale o hanno espressamente accettato la giurisdizione durante il procedimento;
- L'esercizio della giurisdizione è nell'interesse del minore;
- L'accordo elettorale deve essere redatto per iscritto.

Il tribunale scelto non potrà quindi trasferire la propria giurisdizione a un altro tribunale in base alle norme che costituiscono una forma di *"forum non conveniens"*.

- Il mantenimento del sistema di trasferimento della competenza al giudice più adatto (articoli 12 e 13) con l'abbandono del termine "rinvio" e l'inserimento del termine "trasferimento". La procedura è poi suddivisa in due articoli poiché :
  - Una riguarda il trasferimento a seconda che si tratti di un trasferimento dal tribunale competente in linea di principio;
  - L'altro riguarda il trasferimento richiesto dal tribunale che rivendica la propria giurisdizione.

## ➤ **Riconoscimento delle decisioni**

- Un'altra innovazione è l'abolizione dell'exequatur per tutte le decisioni sulla responsabilità genitoriale. Tuttavia, il Regolamento Bruxelles II ter mantiene il sistema a due binari, poiché il riconoscimento delle cosiddette sentenze ordinarie è contenuto negli articoli 30 e seguenti e delle cosiddette sentenze privilegiate negli articoli 48 e seguenti. Le decisioni privilegiate riguardano le decisioni che concedono il diritto di accesso e le decisioni prese ai sensi dell'articolo 29, nella misura in cui riguardano un minore.

Il Regolamento Bruxelles II ter mantiene la differenza tra queste due decisioni, ma abolisce l'exequatur per tutte le decisioni sulla responsabilità genitoriale (articolo 34§1).

Inoltre :

- Per quanto riguarda le decisioni privilegiate: una volta certificata, l'esecuzione della decisione privilegiata non può essere contestata nello Stato richiesto, a meno che la contestazione non riguardi la rettifica di un errore materiale nel certificato stesso (articolo 48) o per motivi di inconciliabilità con un'altra decisione (articolo 50).
- Per quanto riguarda le decisioni ordinarie: sono immediatamente esecutive, ma possono essere oggetto di un'istanza di rifiuto dell'esecuzione sulla base dei vari motivi di non riconoscimento tradizionalmente riconosciuti in questo settore.

L'articolo 39 di Bruxelles IIb, relativo ai motivi di rifiuto del riconoscimento delle decisioni sulla responsabilità genitoriale, rispecchia praticamente l'articolo 23 di Bruxelles IIa su questo tema.

Il paragrafo 2 di questo articolo prevede che il riconoscimento di una decisione sulla responsabilità genitoriale possa essere rifiutato **se la decisione è stata presa senza che il minore capace di formarsi un'opinione propria abbia avuto la possibilità di esprimerla**, ad eccezione di :

- Se il procedimento riguardava solo i beni del minore e a condizione che l'audizione del minore non fosse necessaria in considerazione dello scopo del procedimento;
  - O se vi fossero seri motivi per farlo, soprattutto in considerazione dell'urgenza del caso.
- Rafforzare la cooperazione tra le autorità: il capitolo V contiene diverse disposizioni relative alla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale, sia tra le autorità centrali che in questioni specifiche, come l'affidamento dei minori.

### **III- Il contributo del Regolamento Bruxelles II ter alla sottrazione internazionale di minori**

Il contributo più rilevante del Regolamento Bruxelles II ter è ovviamente il capitolo 3, interamente dedicato all'allontanamento illecito dei minori, che conferma anche la volontà di rafforzare l'operatività della Convenzione dell'Aia del 1980.

#### **Le novità del Regolamento Bruxelles II ter sono le seguenti:**

- L'accento è posto sulla rapidità della procedura di restituzione, indipendentemente dalla fase del procedimento. Ai sensi dell'articolo 24, è previsto un termine di sei settimane dalla presentazione della domanda per ogni istanza, a meno che non vi siano "circostanze eccezionali".

- In caso di pericolo per il minore in caso di rimpatrio, il Regolamento Bruxelles II ter stabilisce ora che il richiedente il rimpatrio deve dimostrare che sono state adottate misure di protezione sufficienti. Infatti, l'articolo 27, paragrafo 3, stabilisce che lo Stato richiesto non può rifiutare il rimpatrio se :
  - o La parte che richiede il ritorno del minore deve assicurare al tribunale, fornendo prove sufficienti, che sono state prese disposizioni adeguate per la protezione del minore al momento del ritorno;
  - o La Corte ne è convinta anche in altri modi.

A tal fine, l'autorità giudiziaria può contattare le autorità competenti dello Stato membro in cui il minore risiedeva abitualmente.

- Il Regolamento Bruxelles II ter introduce anche la risoluzione alternativa delle controversie all'articolo 25. A questo proposito, l'organo giurisdizionale deve, non appena possibile o in qualsiasi fase del procedimento, invitare le parti a valutare la possibilità di avviare una mediazione o qualsiasi altra procedura alternativa di risoluzione delle controversie, a meno che ciò:
  - o sia contrario all'interesse superiore del bambino;
  - o non sia appropriato in questo caso;
  - o ritardi indebitamente la procedura.
- Viene mantenuto il meccanismo di deroga che consente al tribunale dello Stato membro d'origine di acconsentire al ritorno del minore nonostante una decisione contraria presa nello Stato richiesto. Tuttavia, il ricorso a questo meccanismo di deroga è consentito solo quando la decisione di non rimpatrio è stata emessa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 13, paragrafo 2, della Convenzione dell'Aia del 1980.

Il tribunale della residenza abituale del minore può prendere questa decisione solo nell'ambito di un procedimento sul merito della responsabilità genitoriale, che gli consenta di fare una valutazione stabile del futuro del minore. In questo modo si riduce il rischio di trasferimenti multipli. Questa procedura di merito avrà tenuto conto di tutti i dati, come il trasferimento, il rifiuto del ritorno, l'interesse del minore e le condizioni di accoglienza con i genitori nei due Stati interessati.

oOo

Con Bruxelles IIb, il legislatore europeo ha cercato di trovare un equilibrio tra l'autonomia delle parti, la necessità di dare flessibilità alle autorità giudiziarie ed extragiudiziarie e la protezione dei diritti fondamentali del bambino.

Il nuovo regolamento appare quindi più pedagogico ma anche più preciso e pone al centro di questa riformulazione l'interesse superiore del bambino. Inoltre, permette finalmente di prendere atto di alcune debolezze o lacune che esistevano nel Regolamento Bruxelles II bis.

Tuttavia, mentre questo nuovo regolamento sancisce una nuova autonomia delle parti nei procedimenti che riguardano i minori, istituendo una sorta di *ca Tutavia*, se da un lato questo nuovo regolamento sancisce una nuova autonomia per le parti nei procedimenti che riguardano i minori, stabilendo una sorta di quadro "a misura di bambino" e migliorando le norme che regolano la circolazione dei minori, dall'altro lascia il "*forum shopping*" che è la causa di tante controversie. Le future applicazioni giurisprudenziali faranno senza dubbio luce su questo strumento.